

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

IL PREFETTO

- vista la legge 14 febbraio 1963, n° 60 e relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n° 60, nonché le leggi 18.4.1962, n° 167 e 21 luglio 1965, n° 904;

- vista la domanda presentata in data 10.10.1968 dal Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di BRINDISI con la quale il Presidente stesso, in esecuzione : a) della deliberazione n° 501 in data 23.9.1964 del Comitato Centrale istituito a norma della predetta legge 14 febbraio 1963, n° 60, con cui è stata stanziata la somma di L. 109 milioni per la costruzione di case per lavoratori nel Comune di OSTUNI (Prov.di Brindisi);

b) della deliberazione in data 22.3.1968 del Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori con cui è stata decisa l'acquisizione, mediante espropriazione per causa di pubblica utilità, dell'area di mq.3.400 sita in detto Comune, prescelta per l'attuazione delle costruzioni in parola;

- visto lo stralcio dell'elaborato del piano comunale di zona nel quale risulta compresa l'area esproprianda, inclusa peraltro nell'elenco dei suoli compilato dalla Commissione di cui all'art.11 della ripetuta legge 18 aprile 1962, n. 167;

- vista la determinazione della indennità di esproprio eseguita dal competente Ufficio Tecnico Arariale di BRINDISI in data 15.4.1969 con i criteri di cui all'art.1 della legge 21.7.1965, n° 904;

- visto l'elenco dei proprietari espropriandi compilato anche con riferimento all'art.24 della legge 25 giugno 1965, n° 2359;

- considerato che a mente dell'art. 9 della legge 18.4.1962, n° 167 le opere previste sull'area in argomento sono dichiarate di pubblica utilità e che ai fini della richiesta espropriazione è stabilito un termine di 24 mesi dalla data del presente provvedimento per portare a termine l'espropriazione

././.

stessa e di 24 dalla data del decreto di esproprio per l'inizio ed il compimento delle opere

O R D I N A

il Comune di O S T U N I , e per esso il Sindaco, provvederà al deposito presso la Segreteria Comunale degli atti appresso elencati e alla pubblicazione degli stessi sia all'Albo Pretorio sia mediante inserzione della pubblicazione medesima nel Foglio Annunci Legali della Provincia.

Della eseguita pubblicazione ed inserzione anzidette e delle eventuali osservazioni ed opposizioni presentate entro i quindici giorni dalla ripetuta pubblicazione ed inserzione, ne dovrà essere fornita certificazione alla Prefettura.

Atti da depositare e pubblicare :

- 1°) stralcio dell'elaborato del piano comunale di zona - o piano particolareggiato di esecuzione - nel quale risulta compresa l'area esproprianda;
- 2°) elenco n° 1 dei proprietari espropriandi compilato anche con riferimento all'art.24 della legge 25 giugno 1865, n.2359.

. . Brindisi. . addì . 19.4.1969. . . .



IL PREFETTO
(de Campora)

de Campora